



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SAVERIO RUPERTO

Nella seduta del 25/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 23.640,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 197,00 ciascuna.

Nel mese di ottobre 2012 ha proceduto all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 35.

Con ricorso presentato in data 28.11.2016, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente ha contestato il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma complessivamente pari a € 2.647,85, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati goduti, oltre a interessi, spese legali e al rimborso della ulteriore somma di € 394,00, corrispondente a due rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario.

Con le controdeduzioni l'intermediario resistente ha sostenuto che: le commissioni del mediatore hanno chiara natura up front, essendo collegate ad attività prodromiche alla stipula del finanziamento, come risulta dalla descrizione contenuta nel contratto; la domanda del ricorrente riguarda anche gli oneri erariali e le spese per l'esecuzione del servizio, che non possono essere oggetto di restituzione; l'importo del premio da



rimborsare è stato calcolato dalla compagnia di assicurazioni; per quanto riguarda le spese legali, rileva che l'intervento del rappresentante volontario non risulta necessario. L'intermediario si dichiara comunque disponibile al rimborso delle somme di seguito indicate: € 1.625,16 a titolo di commissioni non godute; € 394,00 a titolo di rimborso delle due rate erroneamente considerate insolte; € 116,80 quale quota parte del premio; € 20,00 quale rimborso di quanto versato per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

Questo Collegio ha avuto modo di evidenziare, in molteplici occasioni, che in linea generale: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Secondo la descrizione delle attività contenuta nelle clausole contrattuali, vanno considerate *recurring* le commissioni a favore della finanziaria, laddove hanno natura *up-front* le commissioni dell'agente/mediatore, al pari delle spese di istruttoria, chiaramente prodromiche alla conclusione del contratto.

Quanto, invece, al rimborso della quota parte non goduta di premio assicurativo, esso deve essere calcolato secondo il criterio proporzionale non essendo stata versata agli atti del procedimento alcuna documentazione che valga a provare la previsione di un diverso criterio su base convenzionale.

In conclusione, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione in conformità alle previsioni contrattuali, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste del ricorrente nella misura riportata nella seguente tabella:

rate pagate	35	rate residue	85	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie (al netto delle commissioni mediatore)</i>				2.414,34	1.710,16	85,00	1.625,16
<i>Oneri assicurativi</i>				340,41	241,12		241,12
Totale							1.866,28

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Quanto alle ulteriori pretese, risulta pacifico fra le parti che il ricorrente abbia diritto alla restituzione di euro 394,00 a titolo di n. 2 quote insolte. Pertanto, l'importo totale spettante al ricorrente ammonta a euro 2.260,28.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Coord. n. 4618/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.260,28 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA